

Art. 2.

Resta salvo in capo al Bioparco di Roma l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 73/05, relativi ai versamenti da effettuare a copertura delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di rilascio della licenza e dei controlli di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2013

*Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare*
CLINI

Il Ministro della salute
BALDUZZI

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*
CATANIA

13A01360

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 gennaio 2013.

Rilevazione dei dati del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1984, n. 153, recante «Atto di indirizzo e coordinamento per la disciplina dei flussi informativi sull'attività gestionale ed economica delle Unità sanitarie locali sia nei confronti delle regioni che dello Stato», che dispone che il Ministro della salute, con proprio decreto, adegua la disciplina dei relativi flussi informativi in relazione allo sviluppo di ulteriori fabbisogni informativi dell'Amministrazione centrale per finalità di programmazione e controllo;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», che,

all'art. 7, definisce l'obbligo di fornire dati statistici per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, anche per i soggetti privati;

Visto il decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 1997, n. 22, concernente «Modelli di rilevazione dei flussi informativi sulle attività gestionali ed economiche delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere»;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 2007, n. 22, recante «Variazione dei modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie»;

Visto l'art. 6 dell'Accordo quadro sancito dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2001 (Rep. atti n. 1158/2001), dove il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome hanno convenuto che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del piano di azione coordinato per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) siano esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato Cabina di Regia;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2002, con il quale è stata istituita la Cabina di Regia per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS);

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271/2005), in attuazione dell'art. 1, commi 173 e 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la quale all'art. 3 dispone che:

per le misure di qualità, efficienza ed appropriatezza del Servizio sanitario nazionale, come indicato al comma 1, ci si avvale del Nuovo sistema informativo sanitario, istituito presso il Ministero della salute;

la definizione e il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalità di alimentazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono affidati alla Cabina di Regia e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei Livelli essenziali di assistenza;

il conferimento dei dati al Sistema informativo sanitario, come indicato al comma 6, è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;



Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 dicembre 2009 (Rep. Atti n. 243/2009) concernente il Nuovo Patto per la salute 2010-2012 che stabilisce:

all'art. 4, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale, costituiscono adempimento regionale gli adempimenti derivanti dalla legislazione vigente e quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

all'art. 17 una proroga dei compiti e della composizione della cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) fino alla stipula del nuovo accordo di riadeguamento della composizione e delle modalità di funzionamento della stessa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare il Titolo V concernente il controllo della spesa;

Considerato che, per quanto attiene il personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private (accreditate e non accreditate), i dati sono rilevati nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute, attraverso il modello HSP.16, di cui ai citati decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1996 e del Ministro della salute 5 dicembre 2006;

Considerato che, per quanto attiene il personale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, i dati sono rilevati dall'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale (IGOP) del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, attraverso il Sistema conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (sistema informativo SICO), secondo modalità e termini di invio stabiliti nella circolare al Conto annuale, adottata annualmente dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ai sensi del Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Considerato che, ai fini delle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, è essenziale che la distinzione per genere (uomini/donne), già disponibile per i dati del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, venga rilevata anche per il personale che opera nelle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e nelle case di cura private (accreditate e non accreditate), in modo da omo-

geneizzare i contenuti informativi rilevati per le strutture pubbliche e per quelle private e tenere conto dell'impatto del genere non soltanto sulla salute ma anche sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;

Visto il Protocollo di intesa tra il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro della sanità in materia di flussi informativi sanitari del 9 dicembre 1998, con il quale è stata definita l'integrazione fra i sistemi informativi dei due Ministeri in materia di personale e fissate le modalità operative di acquisizione e trasferimento dei relativi dati;

Visto il Protocollo di intesa tra il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2011, con il quale sono state aggiornate le modalità operative di attuazione di quanto previsto dal Protocollo di intesa del 9 dicembre 1998 per la trasmissione dei flussi informativi riguardanti il Conto annuale, la Relazione allegata ed il Monitoraggio trimestrale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale;

Tenuto conto che, al fine di semplificare le modalità operative della rilevazione dei dati del personale del settore sanitario, la Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario ha condotto, in collaborazione con l'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale (IGOP) del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e con i rappresentanti delle regioni, attività volte ad individuare un'unica infrastruttura per l'acquisizione sia dei dati raccolti attraverso il sistema informativo SICO, sia dei dati rilevati attraverso il modello HSP.16;

Preso atto che, al termine delle suddette attività, tale infrastruttura è stata individuata nel Sistema conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (sistema informativo SICO), al fine di rispondere in modo ottimale alle esigenze istituzionali delle amministrazioni centrali, regionali e aziendali;

Ritenuto pertanto necessario che, a decorrere dall'anno 2013, la rilevazione dei dati relativi al personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private (accreditate e non accreditate), già effettuata con il modello HSP.16, di cui ai citati decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1996 e del Ministro della salute 5 dicembre 2006, venga effettuata attraverso un nuovo modello di rilevazione, in sostituzione del suddetto modello HSP.16, e che la trasmissione dei dati, comprensivi anche della distinzione di genere (uomini/donne), venga effettuata, da parte degli enti tenuti all'invio, direttamente all'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale (IGOP) del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, mediante il sistema informativo SICO,



secondo le modalità e i termini stabiliti nella circolare al Conto annuale, adottata annualmente dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ai sensi del Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Tenuto conto che il sistema informativo SICO del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato trasmetterà al Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute i dati così raccolti, come già avviene per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale ai sensi del citato Protocollo di intesa tra il Ministero della salute il Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2011, al fine di rendere disponibili i contenuti informativi relativi al personale che opera nelle strutture del Servizio sanitario nazionale e nelle strutture private accreditate o comunque autorizzate all'attività di assistenza sanitaria, necessari alle specifiche esigenze di monitoraggio dell'efficienza e dell'appropriatezza allocativa del fattore produttivo personale e di valutazione del fabbisogno delle professioni sanitarie da parte del Ministero della salute;

Acquisito il parere della Cabina di Regia del Nuovo sistema informativo sanitario nel corso della seduta del 28 novembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

Rilevazione dei dati del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private.

1. A decorrere dall'anno 2013 il modello HSP.16 di rilevazione dei dati del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private (accreditate e non accreditate), di cui al decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1996 e al decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006, è sostituito dal modello di rilevazione di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La rilevazione dei dati comprende anche le informazioni relative alla distinzione di genere (uomini/donne). Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in funzione delle specifiche realtà organizzative, le necessarie disposizioni per assicurare che la rilevazione dei suddetti dati avvenga attraverso il nuovo modello di rilevazione.

2. Al fine di semplificare le modalità operative della rilevazione dei dati del personale del settore sanitario, a decorrere dall'anno 2013, la trasmissione dei dati del modello di rilevazione di cui al comma 1 è effettuata, da

parte degli enti tenuti all'invio, direttamente all'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale (IGOP) del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, mediante il Sistema conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (sistema informativo SICO). Le modalità e i termini di invio sono stabiliti nella circolare relativa al Conto annuale, adottata annualmente dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ai sensi del Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il sistema informativo SICO, a decorrere dall'anno 2013, trasmette al Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute, i dati di cui al comma 1, secondo le medesime modalità utilizzate per i dati del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del Protocollo di intesa tra il Ministero della salute - Dipartimento della qualità e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del 11 marzo 2011, al fine di rendere disponibili al Ministero della salute i contenuti informativi relativi al personale che opera nelle strutture del Servizio sanitario nazionale e nelle strutture private accreditate o comunque autorizzate all'attività di assistenza sanitaria, necessari per le specifiche esigenze di monitoraggio dell'efficienza e dell'appropriatezza allocativa del fattore produttivo personale e di valutazione del fabbisogno delle professioni sanitarie da parte del Ministero della salute.

Art. 2.

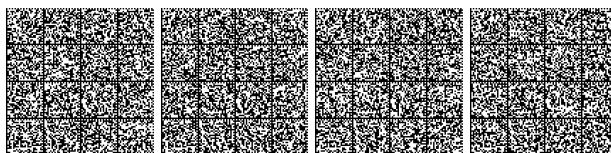
Ritardi ed inadempienze

1. Il conferimento dei dati del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private, è ricompreso tra i lavori del Programma statistico nazionale che prevedono l'obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, come stabilito nell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2013

Il Ministro: BALDUZZI



Allegato 1

Nuovo Modello di rilevazione dei dati del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private

COMPARTO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA

STRUTTURA DI RICOVERO	USL/AZ. OSP.	ANNO

TIPOLOGIA	CODICE	TEMPO INDETERMINATO				TEMPO DETERMINATO				ALTRO TIPO DI RAPPORTO	
		TEMPO PIENO		TEMPO PARZ.		TEMPO PIENO		TEMPO PARZ.			
		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
RUOLO SANITARIO(*)											
MEDICO	S00MD0										
ODONTOIATRA	S00OD0										
FARMACISTA	S00FM0										
BIOLOGO	S00BI0										
CHIMICO	S00CH0										
FISICO	S00FI0										
PSICOLOGO	S00PS0										
DIRGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE	S00DP0										
PERS. INFERMIERISTICO	S00II0										
PERS. TECNICO SANITARIO	S00T10										
PERS. DI VIGILANZA ED ISPEZIONE	S00V10										
PERS. DELLA RIABILITAZIONE	S00R10										
TIPOLOGIA A TIPICA DEL RUOLO SANITARIO	S99AT0										
RUOLO PROFESSIONALE											
AVVOCATO / PROCURATORE LEGALE	P00AV0										
INGEGNERE	P00IG0										
ARCHITETTO	P00AH0										
GEOLOGO	P00GE0										
ASSISTENTE RELIGIOSO	P00AR0										
TIPOLOGIA A TIPICA RUOLO PROFESSIONALE	R99AT0										
RUOLO TECNICO											
ANALISTA	T00AN0										
STATISTICO	T00ST0										
SOCIOLOGO	T00SO0										
ASSISTENTE SOCIALE	T00AS0										
COLLABORATORE TECNICO - PROFESSIONALE	T00CT0										
ASSISTENTE TECNICO	T00AT0										
PROGRAMMATORE	T00PS0										
OPERATORE TECNICO	T00OT0										
OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL' ASSISTENZA	T00OA0										
AUSILIARIO SPECIALIZZATO	T00AU0										
TIPOLOGIA A TIPICA RUOLO TECNICO	T99AT0										
RUOLO AMMINISTRATIVO											
DIRGENTE AMMINISTRATIVO	A00DA0										
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - PROFESSIONALE	A00CO0										
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	A00AA0										
COADIUTORE AMMINISTRATIVO	A00CA0										
COMMESSO	A00CM0										
TIPOLOGIA A TIPICA RUOLO AMMINISTRATIVO	A99AT0										
RESTANTE PERSONALE											
ALTRO PERSONALE	R99RP0										
TOTALE											

(*) Il personale con qualifica di collaboratore professionale sanitario esperto "ds", cod. S00DO0 nelle precedenti rilevazioni, delle quattro aree professionali (infermieri, tecnici sanitari, personale prevenzione e riabilitazione) va considerato insieme

